

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura dei generi di n. 33 Mercati Settimanali Scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali";

Visti, altresì:

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;





- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

Premesso che:

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 "Attività commerciali, artigianali e di servizi" si è stabilito che "Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza"

L'allegato 1 alla sopra citata ordinanza "Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive" nella scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

Misure generali:

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:



- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni:

- •I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.



Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Dato atto che:

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione della previgente Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari, in vista della necessità di procedere alla riapertura graduale di ulteriori mercati;

in attuazione della vigente Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; inoltre con successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 22



maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 29 ulteriori mercati settimanali scoperti

Dato atto che:

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo richiedono un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, se ne rende opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

Ritenuto necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

Sentite in data 22 maggio 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;



- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;
- n. 28 del 22 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:

1. la riapertura dei seguenti n. 33 mercati settimanali scoperti per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 28 maggio 2020 e nelle giornate di seguito indicate:

<u>GIOVEDI'</u>: AMPERE – TRAVERSI – CALVI – CESARIANO – DE PREDIS – DI RUDINI – ORBETELLO – ROMBON – SEGNERI-ODAZIO – TONEZZA - UNGHERIA

VENERDI': BENACO – CANALETTO – CATONE – CREMA-PIACENZA – DEI GUARNERI – GRATOSOGLIO NORD – MARCO AURELIO – NEERA – PISTOIA - STRESA - ZOAGLI



SABATO: ADRIANO – ARCANGELI – ARDISSONE – ASMARA – DELLA RONDINE – DELLE BETULLE – OGLIO – PORTA NUOVA – ROGOREDO VALVASSORI PERONI

DOMENICA: MARIO PAGANO

- 2. la riapertura a partire dal giorno 28 maggio 2020 delle attività commerciali dei posteggi compresi da B01 al B52 del Mercato OSOPPO del GIOVEDI', la cui riapertura per i restanti posteggi era già stata autorizzata con Ordinanza n. 27 del 20 maggio 2020;
- 3. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:
 - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, i varchi d'accesso e uscita;
 - b. collocazione degli accessi e delle uscite dell'area mercatale in modo da favorire, compatibilmente con la morfologia del mercato, la percorrenza in un unico senso all'interno dell'area di mercato;
 - c. individuazione di una capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, pari al doppio nel numero di posteggi presenti, da applicarsi nei casi in cui sia necessario effettuare lo scaglionamento degli accessi in ragione della localizzazione dei mercati, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione;
 - d. obbligo di delimitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che in ciascuna porzione del mercato vi sia almeno un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - e. presenza, al di fuori di ciascun varco di accesso e di uscita, di personale preposto al controllo e allo scaglionamento degli accessi;
 - f. obbligo per titolari di posteggio di rendere inaccessibili i passaggi laterali tra i banchi adiacenti attraverso il posizionamento di nastro bicolore o altri strumenti idonei, sia sul fronte delle strutture di vendita sia posteriormente



alle stesse o a ridosso degli automezzi di supporto, in modo da impedire l'accesso alle aree di mercato per mezzo di tali passaggi;

- g. obbligo per i titolari di posteggio di ridurre l'ingombro delle strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;
- h. osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento, dovrà provvedersi attraverso cui personale appositamente dedicato oltre che attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
- i. obbligo di consentire l'accesso alle singole porzioni dell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- j. individuazione di un "Coordinatore del personale di sorveglianza" per coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'Ordinanza Regionale n. 547/2020 e delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune:
- k. raccomandazione alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- 1. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- m. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- n. distanziamento di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- o. sospensione della vendita di beni usati;
- p. posizionamento ad opera di ciascun commerciante di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;



- q. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- r. uso delle mascherine obbligatorio per i commercianti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- s. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- t. obbligo per i titolari di posteggio in caso di vendita di abbigliamento di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- u. obbligo per gli operatori commerciali di mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale e utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- 4. alla Direzione competente di disporre con propri provvedimenti la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati;
- 5. alla Direzione competente di affidare il servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nelle aree di mercato e di scaglionamento degli accessi a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure semplificate di cui alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi dovranno essere ripartiti tra gli stessi e ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;



- 6. di confermare la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini non elencati al punto 1) disposta con Ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020, fino all'adozione di successivo proprio provvedimento che ne autorizzi lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sopra indicate;
- 7. di sospendere le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- 8. di autorizzare l'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi ad essi riservati nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
- 9. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale;
- 10.di sospendere la vendita di beni usati anche nei posteggi extamercato, nelle postazioni itineranti e in ogni caso in tutte le forme di commercio su aree pubbliche;
- 11.la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale <u>www.comune.milano.it</u>, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.



Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO Giuseppe Sala (Firmato digitalmente)